

Casalpusterlengo, 4 novembre 2016

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **comunicazione preventiva per utilizzo voucher**

Il decreto legislativo n. 185/2016, entrato in vigore l'8 ottobre 2016 ha introdotto un nuovo adempimento per l'utilizzo dei voucher del lavoro accessorio, al fine di impedirne un utilizzo abusivo.

I committenti imprenditori non agricoli e i professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono darne comunicazione alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando le generalità del lavoratore e tempi e luoghi della prestazione. Per i datori di lavoro agricoli è stato previsto che l'obbligo di effettuare le comunicazioni citate debba essere fatto con le stesse modalità, ma può riguardare prestazioni da svolgersi entro un arco temporale di 3 giorni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016.

E' stato precisato che si tratta di un nuovo adempimento che non sostituisce l'obbligo di inizio attività che tutti i committenti devono effettuare nei confronti dell'Inps.

Al fine di adempiere a questo nuovo adempimento **il committente dovrà inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro**, individuato in base al luogo di svolgimento della prestazione, tramite l'indirizzo di posta elettronica creata appositamente "Voucher.xxx@ispettorato.gov.it" (al posto di xxx dovrà essere inserita la sede dell'Ispettorato competente, es. Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it).

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio. La comunicazione andrà effettuata, per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione** e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio **e dovrà indicare:**

- **il codice fiscale e la ragione sociale del committente** (da riportare anche nell'oggetto dell'e-mail);
- **i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;**
- **il luogo della prestazione;**
- **il giorno di inizio della prestazione;**

- **l'ora di inizio e di fine della prestazione.**

Nelle faq pubblicate sul sito Cliclavoro, il Ministero ha introdotto alcune semplificazioni nelle comunicazioni e precisamente:

- *se il prestatore svolge l'attività per l'intera settimana*, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
- *in caso di prestazione eseguita in più fasce orarie non consecutive nella giornata*, è sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari;
- *in caso di prestazioni riferite a più lavoratori*, è possibile inviare un'unica e-mail, purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti;
- la comunicazione preventiva può essere inviata anche da parte dei Consulenti del lavoro;
- *le variazioni del nome del lavoratore, dell'orario e del luogo* vanno comunicate entro 60 minuti dall'inizio dell'attività;
- *il prolungamento dell'orario* di prestazione va comunicato entro il termine dell'orario originario;
- *il termine anticipato* va comunicato entro i 60 minuti successivi;
- *se il lavoratore non si presenta*, la comunicazione va effettuata entro i 60 minuti dall'orario originariamente concordato.

Per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Il provvedimento introduce anche la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 euro per punire la mancata comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio. Non essendo diffidabile trova applicazione la sanzione in misura ridotta (1/3 del massimo o se più favorevole, il doppio del minimo): ne consegue che la sanzione sarà pari a euro 800,00.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.